



**UIL**

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Divisione V - Sezione I

Prot. n. 0180939/3.1

Roma, li 30 LUG. 2001

Circolare n. 3560  
6010

Ai Sigg. Direttori degli Uffici  
Centrali del Dipartimento

Al Signor Direttore dell'Istituto  
Superiore degli Studi Penitenziari



0191529-2001

PU-QDAP-001-30/07/2001-0191529-2001

**UIL**

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti  
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di  
Formazione e Aggiornamento del  
Corpo di Polizia e del Personale  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro  
Amministrativo "G. Altavista"

e, p.c. Al Sig. Capo del Dipartimento  
per la Giustizia Minorile

Al Servizio per le Relazioni Sindacali

**UIL**

**UIL**

LORO SEDI

**OGGETTO:** Legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia".

**UIL**



UIL

UIL

# Ministero della Giustizia

## § 1. PREMESSA

UIL

Nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001 è stata pubblicata la legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "disposizioni in materia di personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia".

UIL

L'articolo 1 della citata legge prevede la nuova disciplina dell'indennità di trasferimento in favore, tra l'altro, del personale del Corpo di polizia penitenziaria trasferito d'autorità per esigenze di servizio dell'Amministrazione.

Per una corretta applicazione del dettato normativo si forniscono, di seguito, le opportune direttive atte a disciplinare l'attribuzione dell'indennità di trasferimento.

## § 2. DESTINATARI

UIL

UIL

L'indennità di trasferimento, prevista all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n.86, è corrisposta al personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, nonché ai Dirigenti destinatari dell'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n.395, trasferito d'autorità e per esigenze di servizio da una ad altra sede sita in un comune diverso da quello di provenienza e da questo distante almeno 10 chilometri.

UIL

Tale indennità, atteso che la nuova previsione legislativa non pone alcuna prescrizione a carico del dipendente, va corrisposta, con le modalità che di seguito si precisano, al personale che abbia effettuato il trasferimento anche se non documenta il cambiamento di residenza anagrafica e l'avvenuto trasferimento della famiglia.

La predetta indennità non compete:

- al personale ausiliario in servizio di leva;
- al personale trasferito per motivi diversi dalle esigenze di servizio dell'Amministrazione;
- al personale che raggiunge la sede di prima assegnazione.

UIL

## § 3. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE

UIL

L'indennità di trasferimento compete dalla data di presa in forza nella nuova sede di servizio. Essa è corrisposta in misura mensile ed è pari,

UIL



UIL

# Ministero della Giustizia

UIL

ai soli fini della determinazione dell'importo, a trenta diarie di missione. Allo stato, l'importo della diaria di missione, previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, è fissato in lire 39.600 per il personale inquadrato nei livelli retributivi V, VI, VI bis, VII, VII bis, VIII e IX. Nel caso di aumento dell'importo della diaria di missione, l'indennità di trasferimento sarà aggiornata, in relazione alle nuove misure, a decorrere dalla data di decorrenza dell'aumento.

La citata indennità mensile di trasferimento è corrisposta nell'arco temporale di due anni ed è attribuita:

- in misura intera, per i primi dodici mesi;
- in misura ridotta del trenta per cento, per i secondi dodici mesi.

UIL

L'indennità in questione compete, con le modalità appena indicate e ricorrendone i presupposti, anche al personale che:

UIL

- nella nuova sede di servizio fruisce di alloggio di servizio;
- nella nuova sede fruisce di alloggio in caserma.

UIL

Per il personale che nella nuova sede fruisce di alloggio gratuito di servizio, le predette misure dell'indennità di trasferimento sono ridotte del venti per cento. Al riguardo, si comunica che per alloggio gratuito di servizio deve intendersi quello che l'Amministrazione è tenuta a fornire al personale che ne abbia diritto, in relazione all'incarico ricoperto, per il quale l'assegnatario non corrisponde alcun canone.

UIL

Il personale trasferito d'autorità, che nella nuova sede di lavoro non fruisce di alloggio di servizio, a titolo gratuito o oneroso, può chiedere, in luogo della corresponsione dell'indennità di trasferimento in esame, il rimborso del canone di un alloggio privato. Tale rimborso è attribuito esclusivamente dietro presentazione del formale contratto di locazione, debitamente registrato, e di regolare quietanza mensile di pagamento ed è corrisposto:

- in misura pari al novanta per cento dell'importo del canone e, comunque, fino alla concorrenza della somma di lire 1.000.000;
- per un periodo non superiore a trentasei mesi.

Al fine di rendere più agevole e tempestivo il pagamento del trattamento economico di trasferimento in questione, il dipendente, entro

UIL

UIL

UIL



UIL

## Ministero della Giustizia

novanta giorni dalla data del raggiungimento della nuova sede, dovrà manifestare, in forma scritta, la scelta tra la corresponsione dell'indennità mensile e il rimborso del canone dell'alloggio privato. Decorso tale termine senza che il dipendente abbia manifestato la scelta, l'Amministrazione procede al pagamento dell'indennità mensile, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge. Tale indennità sarà corrisposta con decorrenza dalla data di presa in forza nella nuova sede. Nel caso in cui il dipendente abbia manifestato l'opzione per il rimborso del canone dell'alloggio privato in data successiva alla presa in forza nella nuova sede di servizio, il rimborso sarà effettuato per 36 mensilità e, comunque, fino a quando la spesa è documentata.

UIL

Il diritto alla corresponsione del trattamento economico di trasferimento cessa nel caso in cui il beneficiario, prima del compimento del biennio (o del triennio nell'ipotesi in cui il dipendente abbia optato per il rimborso del canone dell'alloggio privato), venga collocato in congedo o sia trasferito in una nuova sede. In tale ultima circostanza, qualora il trasferimento sia disposto d'autorità, il trattamento economico di che trattasi sarà corrisposto "ex novo".

### § 4. CUMULABILITA'

UIL

Il nuovo dettato normativo, che disciplina il trattamento economico spettante al personale trasferito d'autorità, non indica alcun caso di esclusione o di incompatibilità con quello previsto, in via ordinaria, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ne consegue che l'attribuzione dell'indennità di trasferimento di che trattasi, ricorrendone i presupposti, non esclude:

- la corresponsione della indennità di missione e dei rimborsi previsti in occasione di servizio fuori sede;
- la corresponsione delle indennità accessorie previste per il personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- la corresponsione delle indennità previste dagli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il rimborso di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254. In tale circostanza l'indennità di trasferimento è ridotta del 20 per cento;

UIL



UIL

UIL

## *Ministero della Giustizia*

- la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 8, comma 5, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254;
- il diritto alla partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio o, nei casi previsti, l'erogazione dei buoni pasto.

### § 5. DECORRENZA

UIL

UIL

L'articolo 13 della legge 29 marzo 2001, n. 86, prevede l'applicazione della nuova disciplina ai trasferimenti di autorità effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Conseguentemente, l'indennità di trasferimento prevista dalla citata normativa può corrispondersi, con le modalità indicate nella presente Circolare, in presenza della presa in forza nella nuova sede di servizio se successiva al 31 dicembre 2000.

Per i trasferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2000, continuano ad applicarsi le disposizioni legislative di cui alla legge 10 marzo 1987, n.100, estese al personale del Corpo di polizia penitenziaria con il decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402. Pertanto, al personale trasferito d'autorità e che sia stato preso in forza prima del 1° gennaio 2001 continua ad essere corrisposta l'indennità speciale di trasferimento con le modalità indicate nelle lettere circolari n. 323788/3.1 del 15 novembre 1988, n. 77066/3.1 del 17 aprile 1996, n.170271/3.1 del 17 luglio 1996 e n.26424/1.1 del 13 settembre 1999.

UIL

### § 6. LIQUIDAZIONE

UIL

L'indennità di trasferimento, prevista dall'articolo 1, commi 1 e 2, della citata legge n. 86/2001, è sottoposta, ai sensi dell'articolo 16, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a prelievo fiscale in quanto reddito di lavoro dipendente.

Per il rimborso del 90 per cento del canone mensile per l'alloggio privato, opzione manifestata dal dipendente in luogo dell'indennità di trasferimento, si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, significando che l'importo giornaliero di lire 30.000 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

UIL

UIL



UIL

UIL

# Ministero della Giustizia

Il trattamento economico di trasferimento è liquidato su appositi prospetti dimostrativi e corrisposto mensilmente.

Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dipendente da questo Centro di Responsabilità, la relativa spesa è imputata al capitolo di bilancio 1708 - articolo 3.

UIL

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Dot. Emilio di SOMMA

UIL

UIL